

Azione	Interventi richiesti
3. La Commissione invita inoltre gli Stati membri a fornire informazioni sulle procedure e strutture preposte all'applicazione della normativa, che dovranno essere esaminate dalla Commissione e da altri Stati membri. 4. La Commissione renderà più sollecita l'istruzione delle denunce presentate da imprese e cittadini e il trattamento delle procedure di infrazione. Da parte loro gli Stati membri dovranno assicurarsi di rispettare rigorosamente le scadenze per le risposte fissate nelle procedure d'infrazione.	3. Informano la Commissione e gli Stati membri sulle procedure e le strutture preposte all'applicazione della normativa. 4. Commissione, Stati membri
Azione 3: Fornire alle imprese un migliore accesso ad una corretta informazione <i>Costituzione di uno sportello Internet per le informazioni su tutte le norme del mercato interno che si riferiscono alle imprese</i> Le informazioni relative a tutte le norme del mercato interno che interessano le imprese verranno rese disponibili principalmente tramite uno sportello permanente Internet che verrà istituito nel primo semestre del 1998. Esso integrerà e sarà coordinato dagli eurosportelli nel quadro del programma pluriennale per le PMI. Lo sportello Internet consentirà alle PMI di consultare tutti i regolamenti europei e nazionali e riferire le eventuali difficoltà incontrate nell'accesso al mercato unico. Ad offrire consulenza sul modo di superare tali difficoltà sarà in particolare lo sportello Internet. Nella misura del possibile le informazioni disponibili tramite lo sportello saranno ampliate per comprendere materiali relativi, ad esempio, ai programmi di R&S dell'UE, alle informazioni sugli appalti pubblici raccolte tramite la base dati TED e altri dati su progetti comunitari. Questo sportello Internet funzionerà nell'ambito del Website Europa e sarà collegato anche alle reti degli Stati membri. Le imprese saranno invitate a formulare osservazioni e a inviare contributi per le informazioni da fornire prima della creazione dello sportello stesso.	<i>Entro il 1° luglio 1998 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e l'industria, istituisce lo sportello Internet.</i>

Azione	Interventi richiesti:
Azione 4: Semplificare e migliorare la legislazione nazionale e comunitaria <i>a) Estensione del programma SLIM e di altre iniziative di semplificazione a nuovi settori</i> Sarà messo in atto un programma permanente di semplificazione della legislazione del mercato interno, basato sull'esperienza del progetto pilota SLIM (Simpler legislation for the Internal Market) varato nel 1996, per eliminare tutti gli oneri normativi superflui gravanti sulle imprese. La novità della metodologia SLIM consiste nel fatto che le raccomandazioni in materia sono valutate da piccoli gruppi di lavoro che vedono riuniti esperti delle amministrazioni nazionali e utenti della legislazione. Nella prima fase del progetto SLIM quattro piccole équipes, composte di quattro o cinque esperti degli Stati membri e di un pari numero di rappresentanti degli utenti della legislazione, hanno formulato raccomandazioni sulla semplificazione della normativa in materia di Intrastat, di riconoscimento dei diplomi, di prodotti della costruzione e di piante ornamentali. Nel 1997 la Commissione dà seguito a tali raccomandazioni, e i nuovi settori da esaminare sono adesso le norme IVA, i servizi bancari, la nomenclatura combinata per il commercio estero e la normativa in materia di fertilizzanti. Il programma permanente di semplificazione vedrà abbinate la metodologia SLIM e altre operazioni di semplificazione destinate a snellire varie aree legislative come l'assicurazione e i valori mobiliari, i servizi ai consumatori, le telecomunicazioni, le procedure e le norme doganali ed eventualmente altri settori, fra cui il diritto delle società. <i>b) Semplificazione delle norme nazionali, comprese quelle relative alla costituzione di imprese</i> Gli Stati membri sono invitati ad impegnarsi su un programma di semplificazione legislativa a livello nazionale, iniziando con le norme relative alla costituzione di imprese, per eliminare i ritardi e i costi superflui in linea con la raccomandazione formulata in materia dalla Commissione (COM(97) 161 del 22 aprile 1997). Gli Stati membri presentano relazioni periodiche sui risultati, che	<i>Entro il dicembre 1997</i> la Commissione completa l'insieme delle proposte destinate a dare efficacia alle raccomandazioni nei settori a cui si riferisce la prima fase del progetto SLIM. <i>Entro il novembre 1997</i> la Commissione presenta conclusioni e raccomandazioni relative alla seconda fase del progetto SLIM al Consiglio Mercato Interno. <i>Entro il gennaio 1998</i> la Commissione definisce i settori e costituisce le équipes di lavoro per la terza fase SLIM. <i>Entro il maggio 1998</i> la Commissione definisce i settori e costituisce le équipes di lavoro per la quarta fase SLIM. Gli Stati membri sono invitati a dare avvio o estendere la semplificazione delle norme nazionali, anche per quanto riguarda la costituzione di imprese, e a tenere periodicamente informati la Commissione e gli altri Stati membri circa le attività svolte in questo settore <i>a decorrere dal Consiglio Mercato Interno del novembre 1997</i>

Azione	Interventi richiesti:
saranno esaminate nelle riunioni del Consiglio Mercato interno a decorrere dal novembre 1997. <i>c) Consultazione di un gruppo pilota di imprese europee per talune proposte legislative</i> La consultazione di un gruppo pilota di imprese, tra cui PMI, servirà a valutare i costi e le conseguenze amministrative che la nuova normativa proposta avrà per le imprese. Tale consultazione non sostituisce, ma integra, l'ampio processo di consultazione normalmente intrapreso dalla Commissione nella preparazione delle sue proposte legislative, ad esempio tramite i libri verdi e documenti analoghi che fissano obiettivi ed opzioni programmatiche. Il gruppo pilota concentrerebbe la propria attenzione sull'importante problematica rappresentata dai costi e dagli oneri amministrativi cui potrebbe dare luogo la specifica soluzione legislativa proposta in una fase successiva nel processo di elaborazione della legislazione. La Commissione verificherà quest'impostazione sulla base di progetti pilota. Azione 5: Colmare le lacune dell'attuale quadro giuridico <i>a) Seguito dato alle iniziative della Commissione in materia di appalti pubblici, di riconoscimento reciproco, di norme europee, di marchi di conformità, di sistema comunitario di brevetti, di prodotti da costruzione, di attuazione del programma "Dogane 2000" e di riforma del regime di transito</i> <i>b) Programma "Dogane 2000" e riforma del regime di transito:</i> Gli obiettivi del programma "Dogane 2000", adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel dicembre 1996, sono i seguenti: • garantire l'applicazione del diritto comunitario in modo tale da pervenire a risultati equivalenti e a livelli di protezione equivalenti in qualsiasi punto del territorio doganale comunitario;	<i>Nel corso del 1988, la Commissione istituisce il gruppo sperimentale e lancia i progetti pilota</i> <i>a) Entro il dicembre 1997 la Commissione propone iniziative nei settori degli appalti pubblici e dei sistemi di brevetto.</i> <i>b) Entro il luglio 1997 la Commissione presenta un programma di lavoro per la realizzazione del programma "Dogane 2000" e della riforma del transito. Inoltre la Commissione darà avvio alle azioni seguenti:</i>

Azione	Interventi richiesti
• garantire l'applicazione del diritto comunitario in modo tale da pervenire a risultati equivalenti e a livelli di protezione equivalenti in qualsiasi punto del territorio doganale comunitario; • proteggere gli interessi finanziari della Comunità. In collaborazione con gli Stati membri la Commissione appoggerà fra l'altro le iniziative volte a promuovere metodi di lavoro moderni come le tecniche di audit e l'analisi del rischio. La Commissione proporrà inoltre un regolamento sul ravvicinamento delle sanzioni amministrative nel settore doganale. In via prioritaria nel quadro del programma "Dogane 2000" la Commissione presenterà misure di riforma del regime di transito comunitario. Questo riguarda particolarmente: 1. la gestione e il controllo delle operazioni di transito 2. l'informatizzazione delle procedure; 3. l'istituzione di un unico regime di transito per l'Europa; 4. il coordinamento delle attività di prevenzione della frode e di esecuzione forzata della legge.	1. La Commissione presenterà nuove proposte legislative per la fine del 1997; 2. gli Stati membri e la Commissione introducono la fase sperimentale entro la metà del 1998 e la fase operativa entro la fine del 1998; 3. proposta della Commissione entro la metà del 1998; 4. nuove disposizioni legislative e coordinamento entro la fine del 1997 per le iniziative della Commissione e degli Stati membri.

Obiettivo strategico 2: eliminare le principali distorsioni del mercato

Azione	Interventi richiesti
Eliminare le distorsioni provocate dall'imposizione fiscale <i>Pacchetto fiscale</i> Con lo smantellamento delle restrizioni di carattere normativo, si rendono sempre più visibili le distorsioni e le barriere di ordine fiscale. I regimi fiscali devono evolvere in modo da consentire lo sviluppo dell'attività economica transfrontaliera, costituendo al contempo una salvaguardia contro la destabilizzazione causata dalle perdite di gettito fiscale dovute all'elusione legale delle imposte, alla scelta della legge più favorevole o alla frode fiscale. La Commissione presenterà proposte e inviterà gli Stati membri a lavorare per un possibile accordo su un pacchetto fiscale, basato sul lavoro del gruppo di politica fiscale (GPF). In tale contesto si dovrebbe prevedere: • un codice di condotta destinato a ridurre nei fatti la dannosa concorrenza fiscale che ostacola le attività di riscossione delle imposte degli Stati membri e falsa l'allocazione delle risorse produttive nel mercato unico. Le discussioni attualmente in corso nel gruppo di politica fiscale, concernenti soprattutto l'imposta sulle società, faciliteranno la realizzazione di un accordo tra gli Stati membri; • l'eliminazione delle distorsioni nella tassazione dei redditi da capitale, in particolare tramite misure volte a garantire l'effettiva imposizione dei risparmi transfrontalieri. Le differenze di imposizione fiscale possono tradursi in gravi distorsioni dei flussi e della destinazione dei capitali, destinate secondo le previsioni ad aumentare una volta scomparsi i differenziali dei tassi di cambio e i rischi valutari tra Stati membri partecipanti alla moneta unica; • misure destinate ad eliminare le ritenute sul pagamento degli interessi e delle <i>royalties</i> tra imprese, che rientrano in una strategia a lungo termine di abolizione delle forme di disincentivazione fiscale all'attività economica transfrontaliera (doppia imposizione). • misure volte ad eliminare le distorsioni dovute all'applicazione non uniforme dei regimi di imposizione indiretta.	Gli Stati membri si impegnano a lavorare all'interno del gruppo di politica fiscale per raggiungere un possibile accordo su un codice di condotta. Basandosi sul lavoro svolto dal gruppo di politica fiscale, la Commissione presenta proposte in materia di imposizione dei redditi da capitale, di ritenute sul pagamento degli interessi e delle <i>royalties</i> e nel settore dell'imposizione diretta.

Azione	Interventi richiesti:
Azione 2: Creare un nuovo sistema comune di imposta sul valore aggiunto <i>Imminenti proposte di modernizzazione e applicazione più omogenea dell'IVA</i> Nel suo programma di lavoro strategico la Commissione ha delineato un'impostazione a scadenze progressive per la preparazione del passaggio ad un regime IVA basato sull'origine dei beni e dei servizi. È d'importanza cruciale per il funzionamento del mercato unico che il Consiglio e il Parlamento si impegnino alla transizione ad un regime IVA più semplice, basato sull'origine, sulla base delle proposte della Commissione. Questa strategia comprende una fase preparatoria che prevede l'accordo su una modifica dello status del comitato IVA, l'accordo sull'assistenza reciproca per il recupero dell'IVA pagata dagli operatori alle autorità del paese partner e una cooperazione intensificata a livello amministrativo. Queste proposte saranno presentate prossimamente e gli Stati membri sono invitati ad impegnarsi ad accettare ed attuare le misure in oggetto entro il 1° gennaio 1999, compiendo così un importante passo in avanti nella modernizzazione dei regimi IVA e nella preparazione al passaggio ad un sistema basato sull'origine. La Commissione prevede successivamente tre pacchetti di proposte formali: • un primo insieme di misure si riferisce alla definizione delle operazioni imponibili, degli operatori soggetti passivi IVA, della base imponibile, della posizione nei confronti delle esenzioni e alle condizioni alle quali può essere conferita e realizzata la deducibilità fiscale: ad esso fanno seguito nuove proposte relative al ravvicinamento delle aliquote IVA; • un secondo insieme di misure è destinato a spianare la strada all'abolizione del concetto di imposizione al punto di destinazione. Questo gruppo di proposte si riferisce al campo territoriale d'applicazione dell'IVA, al luogo di imposizione e all'organizzazione a livello comunitario delle operazioni effettuate dai	Consiglio e PE sono invitati a provvedere tempestivamente all'adozione delle imminenti proposte della Commissione, che verranno presentate nel quadro della fase preparatoria per il passaggio ad un sistema basato sull'origine dei beni e dei servizi.

Azione	Interventi richiesti
soggetti passivi IVA, agli obblighi e diritti dei soggetti passivi IVA, ai metodi di controllo, ecc.; • nell'ultimo pacchetto di misure la Commissione proporrà meccanismi di redistribuzione del gettito IVA tra Stati membri, oltre a formulare proposte di regimi speciali e misure transitorie. In questa fase la Commissione renderà inoltre note le sue proposte per la fase finale del ravvicinamento delle aliquote. Azione 3: Ristrutturare il sistema comunitario di tassazione dei prodotti energetici La Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, destinata ad estendere la politica comunitaria alle accise sui prodotti energetici (utilizzati come carburanti o combustibili) diversi dagli oli minerali. Questi ultimi rappresentano solo il 40% del consumo finale di energia nella Comunità e una politica omogenea di tassazione comunitaria dei prodotti energetici deve tener conto delle altre fonti di energia. Il passaggio alle accise comunitarie minime sarà scaglionato su 4 anni per i combustibili, l'elettricità e il gas naturale. Aliquote comunitarie minime entreranno immediatamente in vigore per i carburanti utilizzati a scopi industriali e commerciali (ad esclusione del gas naturale). Le proposte consentono agli Stati membri di conservare un ampio margine di flessibilità, in particolare per quanto riguarda la composizione della base dell'imposizione indiretta. Nel determinare l'applicazione di soglie comunitarie concordate minime sarà tenuto presente il cumulo di tutte le forme di imposizione indiretta relativa ad un prodotto energetico. Al di sopra dei minimi fissati di comune accordo gli Stati membri resteranno liberi di modulare le aliquote applicabili ad un prodotto sulla base di criteri qualitativi oggettivi o delle categorie di utenti.	Consiglio, PE.

Azione	Interventi richiesti:
Azione 4: Adottare un'impostazione rigorosa nella politica di concorrenza <i>a) Aiuti di Stato: rendere più rigorose le linee direttrici in materia di aiuti regionali, di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e di aiuti ai grandi progetti di investimento; razionalizzare i requisiti di notifica per certe categorie di aiuti orizzontali</i> Nel settore del controllo degli aiuti di Stato la Commissione metterà in atto una vasta riforma delle procedure e degli orientamenti esistenti. Tale riforma comporterà gli elementi seguenti: 1. adozione di nuovi orientamenti in materia di aiuti regionali che prevedono, fra l'altro, una riduzione globale delle intensità d'aiuto autorizzabili e la concentrazione degli aiuti nelle zone più depresse; 2. adozione di un inquadramento "multi-settoriale" destinato a rafforzare i controlli sugli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento. L'obiettivo è di introdurre norme che tengano esplicitamente conto dell'impatto di tali aiuti sulla concorrenza nel settore interessato; 3. potenziamento dei controlli sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione: gli aiuti alla ristrutturazione saranno valutati secondo criteri più rigorosi al fine di (a) evitare la concessione di aiuti al di sopra di quanto necessario per ripristinare l'efficienza economico-finanziaria degli operatori e (b) esaminare la fattibilità e il realismo del piano di ristrutturazione in quanto base di ripristino dell'efficienza economica e finanziaria dell'impresa, che escluda la necessità di ulteriori aiuti. 4. introduzione di requisiti di notifica semplificati per gli Stati membri nel caso dei regimi di aiuti orizzontali. La Commissione presenterà proposte di regolamento del Consiglio a norma dell'articolo 94 che l'autorizzino ad istituire un sistema di	La Commissione pubblicherà nuovi orientamenti per dare attuazione a queste proposte. Le autorità degli Stati membri sono invitate a collaborare attivamente alla realizzazione di questo pacchetto di proposte di riforma. 1. La Commissione dà forma definitiva agli orientamenti <i>entro la fine del 1997</i>. 2. Inquadramento della Commissione <i>entro fine 1997</i>. 3. Revisione degli orientamenti del 1994 da parte della Commissione <i>entro il dicembre 1997</i>. 4. <i>Entro il novembre 1997</i> la Commissione presenta proposte relative ad un regolamento del Consiglio per l'attuazione di sistemi semplificati ed efficaci di notifica e controllo di certe categorie di aiuto di Stato. Gli Stati membri lavorano al fine di pervenire ad un

Azione	Interventi richiesti:
esenzione per categoria sulla base di requisiti di notifica ex ante per certe categorie di aiuti; 5. proposta di regolamento del Consiglio sulle procedure di consolidamento e chiarimento delle procedure in materia di aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la notifica, i limiti di tempo per l'esame dell'aiuto da parte della Commissione, il diritto di essere sentiti concesso agli Stati membri nei cui confronti viene avviata la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 e i diritti dei terzi nelle procedure in materia di aiuti di Stato. <i>Norme antitrust più semplici e mirate</i> La Commissione intende dirigere le proprie attività verso quelle forme di accordi o pratiche concordate che più facilmente si prestano ad ostacolare la concorrenza nel mercato unico; l'emergere di autorità garanti della concorrenza più efficaci a livello nazionale ha inoltre creato un margine di manovra per una divisione del lavoro più razionale fra la Comunità e gli organismi nazionali. Alla luce di queste considerazioni, e al fine di alleviare l'onere dell'applicazione delle norme antitrust, la Commissione adatterà tali norme nel modo seguente: 1. generalizzazione della norma "de minimis" applicabile agli accordi verticali mediante un aumento delle soglie di quota di mercato al di sotto delle quali non è più di applicazione l'articolo 85; 2. decentralizzazione dell'applicazione degli articoli 85 e 86 verso gli Stati membri se e in quanto tale decentralizzazione porti ad una più fattiva applicazione delle norme di concorrenza della Comunità.	sollecito accordo. 5. <i>All'inizio del 1988</i>, la Commissione presenta la sua proposta in vista della sua adozione entro il 1 gennaio 1999. 1. <i>Entro il settembre 1997</i> la Commissione adotta una comunicazione modificata sugli accordi di importanza minore. 2. <i>Entro il luglio 1997</i> la Commissione pubblica un progetto di comunicazione sulla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in materia di decentralizzazione.

Obiettivo strategico 3: Eliminare gli ostacoli settoriali all'integrazione dei mercati

Azione	Interventi richiesti:
Azione 1: Eliminare le barriere esistenti nei mercati dei servizi a) Nuova direttiva relativa agli organismi di investimento collettivo La Commissione presenterà proposte destinate ad assicurare la costituzione di un effettivo mercato unico per ogni tipo di organismo di investimento collettivo negli strumenti finanziari e ad eliminare i principali dubbi interpretativi relativamente alla direttiva del 1985 sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (che resterà in vigore). La soluzione prevista consiste nel passare, per gli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM, da un'impostazione basata sull'armonizzazione di prodotti finanziari specifici verso un regime che definisca le condizioni (in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori) alle quali gli operatori saranno autorizzati a fornire servizi di gestione degli investimenti in tutta l'UE sulla base di un passaporto unico. L'accento sarà posto sul prestatore di servizi anziché sul prodotto finanziario, come avviene per altri servizi finanziari. b) Riduzione delle restrizioni agli investimenti da parte dei fondi pensione I fondi pensione dell'Unione europea detengono attualmente risparmi per circa 1.200 miliardi di ECU. Questo segmento fondamentale del mercato dei capitali dell'UE resta però frammentato. Molti Stati membri, per pretese ragioni di ordine prudenziale, pongono limiti agli investimenti da parte dei fondi pensione ed esigono che un'elevata percentuale di investimenti sia collocata in attività denominate nella valuta nazionale, con la conseguenza, fra le altre, che i mercati europei dei capitali sono contrassegnati da scarsa liquidità. È empiricamente dimostrato che ai fondi pensione viene impedito di detenere portafogli ottimali e si riscontra un rendimento più basso per un determinato livello di rischio, che si traduce in un	Entro il dicembre 1997 la Commissione presenta una proposta. Consiglio, PE. Entro il giugno 1997 la Commissione presenta il Libro verde. Gli Stati membri interessati aboliscono progressivamente le restrizioni sugli investimenti dei fondi pensione denominati in valuta estera in un contesto di sicurezza.

Azione	Interventi richiesti
aumento dei contributi pensionistici da parte dei datori di lavoro il quale, a sua volta, si ripercuote negativamente sui livelli occupazionali. L'introduzione della moneta unica renderà senza oggetto molte delle attuali restrizioni, almeno per quanto riguarda gli investimenti all'interno degli Stati partecipanti. La Commissione si impegna a porre in essere un contesto sicuro per i titolari di pensioni presenti e futuri, con adeguati controlli prudenziali, tale cioè da permettere condizioni di investimento ottimali. Nel 1997 la Commissione presenterà un Libro verde per un regime più flessibile e adeguato di regolamentazione prudenziale che permetta ai fondi pensione di realizzare il proprio potenziale d'investimento. <i>c) Accordo sulla liberalizzazione della fornitura di gas ed effettiva entrata in vigore della direttiva sul mercato interno nel settore dell'elettricità</i> 1. <i>Accordo sulla liberalizzazione della fornitura di gas.</i> Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero concludere quanto prima le discussioni in corso sulla liberalizzazione del mercato del gas, assicurando l'applicazione delle disposizioni finali per i cosiddetti contratti "take-or-pay", gli obblighi di servizio pubblico e i mercati emergenti in modo da permettere livelli reali e reciproci di scambi transfrontalieri. 2. <i>Effettiva entrata in vigore della direttiva sull'elettricità</i> (direttiva 96/92 del 19.12.1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'elettricità) così da permettere che queste disposizioni abbiano effetto pieno e immediato entro la data di entrata in vigore (1.2.1999).	1. Consiglio, PE concludono al più presto i negoziati sulla direttiva per la liberalizzazione del mercato del gas. 2. Stretta collaborazione della Commissione con gli stati membri per chiarificare le modalità di applicazione nei tempi opportuni della direttiva sull'elettricità.

Azione	Interventi richiesti:
<i>(d) Attuazione puntuale della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni</i> ormai in gran parte d'applicazione il quadro normativo comunitario per la creazione di un mercato delle telecomunicazioni europeo liberalizzato e armonizzato. Mancano appena sei mesi alla data di totale liberalizzazione nella maggior parte degli Stati membri (1° gennaio 1998) e molti dei termini intermedi fissati dal quadro normativo sono già scadute. La Commissione continuerà a lavorare per assicurare la piena attuazione del pacchetto normativo, basato su una duplice strategia di contatti bilaterali con le autorità nazionali di regolamentazione o i loro precursori, e di procedure formali d'infrazione. Questa attività si concentrerà sull'applicazione al contempo puntuale ed effettiva delle norme comunitarie, sull'aumento della trasparenza, sulla valutazione dei regimi nazionali di autorizzazione e sui contatti all'interno di sedi tecniche riconosciute (ONP, ACTE, il nascente comitato per le licenze). <i>(e) Nuove regole sull'assegnazione degli slots e sulle tariffe aeroportuali</i> 1. Assegnazione degli slots: le norme vigenti sull'assegnazione degli slots hanno reso possibile la trasparenza e la non discriminazione. Tuttavia i problemi di capacità stanno peggiorando e l'accesso a vari aeroporti si rende sempre più difficile. Gli aeroporti premono per aumentare le capacità, ma incontrano limiti di carattere ambientale. È pertanto urgente garantire l'utilizzazione della capacità esistente secondo criteri della massima efficienza ed impedire che risulti eliminata la concorrenza. Per questi motivi nel 1997 saranno proposte modifiche che dovrebbero garantire la mobilità sul mercato dando la priorità alle possibilità di aumento della concorrenza. 2. Tariffe aeroportuali: le tariffe di accesso agli aeroporti rappresentano una quota considerevole dei costi sostenuti dalle compagnie aeree. In una situazione in cui queste ultime sono soggette ad una pressione competitiva crescente è pertanto	Commissione, Stati membri, autorità nazionali di regolamentazione (ANR). 1. Proposte della Commissione da presentare. Consiglio, PE. Consiglio, PE. 2. Consiglio, PE.

Azione	Interventi richiesti
auspicabile che tali tariffe non siano eccessive. Le tariffe aeroportuali devono essere pertanto connesse ai costi. Il fine deve essere di assicurare la trasparenza per consentire alle compagnie aeree di giustificare le tariffe e proporre migliorie. Al contempo dovrebbe essere possibile una certa flessibilità nell'applicazione dei principi di proporzionalità ai costi al fine di promuovere i massimi tassi di utilizzo della capacità disponibile, ad esempio fissando prezzi maggiorati per le ore di punta e imponendo oneri in base al rumore prodotto. <i>f) Accordi sulla creazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea e nuova convenzione EUROCONTROL</i> <i>1. Creazione di un'autorità europea per la sicurezza aerea:</i> l'obiettivo è di rafforzare l'utilizzazione efficiente dello spazio aereo europeo ed aumentare i livelli di sicurezza tramite la definizione di norme comuni per la progettazione, fabbricazione, manutenzione e gestione dei velivoli nonché per il personale e le organizzazioni coinvolte in questi compiti. Questa impostazione sarà inoltre favorita dall'introduzione, all'occorrenza, di certificati o autorizzazioni che attestino la conformità con questi requisiti e meccanismi di controllo. <i>2. Rafforzamento di EUROCONTROL e adesione della Comunità alla convenzione:</i> l'obiettivo è di rafforzare i poteri regolamentari di EUROCONTROL in materia di prestazione di servizi di traffico aereo per sviluppare la qualità del servizio e la coerenza delle norme comuni. L'adesione della Comunità alla convenzione dovrebbe contribuire alla convergenza degli interventi con i settori di responsabilità comune.	1. Il Consiglio ha invitato ad adottare un mandato negoziale per istituire tale autorità a livello europeo. 2. Il Consiglio è invitato a prevedere la firma della convenzione da parte degli Stati membri e un mandato per l'adesione della Comunità.
Azione 2: Rafforzare i controlli sui prodotti <i>Rafforzare le norme sui controlli di mercato in determinati settori</i> Consumatori e operatori economici debbono poter fare affidamento sull'esistenza di effettivi controlli e di un'effettiva applicazione delle norme in	La Commissione presenta proposte destinate ad attuare l'impostazione prescelta nei tre settori.

Azione	Interventi richiesti:
materia di mercato unico, particolarmente quando tali norme sono destinate ad assicurare un elevato livello di salute e sicurezza pubblica. Nei settori in cui sono rilevanti le implicazioni in materia di sanità pubblica, come i prodotti alimentari e farmaceutici, le autorità competenti degli Stati membri esercitano un elevato livello di controllo ufficiale. Nei settori della normativa tecnica cui si riferisce il Nuovo Approccio, la responsabilità di assicurare la conformità è attribuita ai produttori, mentre la certificazione è svolta dagli "organismi notificati". Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri conservano la responsabilità di assicurare la competenza degli "organismi notificati", il rispetto delle disposizioni essenziali delle direttive sul mercato interno, il controllo dell'effettiva implementazione delle Direttive. La Commissione rivedrà gli accordi per il controllo e la supervisione dei prodotti regolati dalle disposizioni sul mercato interno e proporrà iniziative adeguate alle esigenze degli specifici settori interessati. 1. <i>Settore alimentare:</i> ci si soffermerà in particolare sullo sviluppo e il miglioramento delle misure atte a sviluppare e migliorare i dispositivi stabiliti dalla legislazione vigente: sistemi di allarme rapido, scambio di informazioni sui sistemi nazionali di controllo; programmi di controllo comunitario coordinati; missioni di accertamento negli Stati membri per verificare l'efficacia e l'equivalenza dei controlli ufficiali. 2. <i>Settore farmaceutico:</i> In via prioritaria, gli attuali requisiti delle pratiche di buona produzione verranno estesi ai materiali iniziali e verrà costituito un sistema di ispezione comunitario delle imprese farmaceutiche, sia per i prodotti finiti che per i materiali iniziali. 3. <i>Settori cui si riferisce il nuovo approccio:</i> le azioni proposte in una prima fase copriranno: • gli elementi di controllo sul mercato (organizzazione di verifiche, richieste di informazione, campionatura, informazione dei gruppi a rischio, organizzazione di ritiri effettivi) e definire le condizioni della loro applicazione,	Gli Stati membri migliorano i controlli sul mercato sulla base delle proposte della Commissione, che dovranno essere accettate dal Consiglio e dal PE.

Azione	Interventi richiesti:
• l'assistenza reciproca tra autorità responsabili per l'applicazione della normativa e definire le condizioni alle quali si esplicherà tale assistenza, dalla raccolta di informazioni fino all'applicazione della clausola di salvaguardia, • la consulenza tecnica offerta per sostenere la preparazione e la gestione delle Direttive e il controllo delle attività, in particolare nell'ambito delle clausole di salvaguardia. 4. <i>La protezione del consumatore prevista dalla Direttiva 92/59 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti. Saranno adottati provvedimenti destinati:</i> • a rafforzare l'applicazione negli Stati membri delle disposizioni obbligatorie della direttiva in materia di controllo sui mercati; • a sviluppare ed istituzionalizzare ulteriormente i sistemi di cooperazione tra gli Stati membri e tra la Commissione e gli Stati membri ai sensi della direttiva; • a rendere più celere il funzionamento dei sistemi di allarme e di informazione sui prodotti pericolosi; • a migliorare la distribuzione delle informazioni sui prodotti pericolosi. Azione 3: Migliorare il contesto commerciale per le operazioni transfrontaliere <i>a) Statuto della Società europea, relative proposte di statuti per le cooperative, associazioni e società mutue e decima direttiva di diritto societario relativa alle fusioni transfrontaliere delle società per azioni</i> 1. <i>Statuto della Società europea</i> L'adozione del regolamento del Consiglio sullo statuto della società europea impone una soluzione del problema costituito dalla partecipazione dei lavoratori, che da oltre un decennio frena i progressi su questa iniziativa. Un gruppo di lavoro presieduto dal Visconte	1. Consiglio, PE.

Azione	Interventi richiesti:
Davignon, incaricato di proporre soluzioni, ha presentato proposte nel maggio 1997 e queste servono da base per la ripresa delle discussioni politiche in materia, da proseguire attivamente a fini di un'adozione quanto più possibile sollecita. 2. La Commissione presenterà una nuova proposta di <i>decima direttiva di diritto societario relativa alle fusioni transfrontaliere delle società per azioni</i>. 3. <i>Regolamenti sugli statuti europei per le cooperative</i>, le associazioni e le società mutue. L'adozione di questi regolamenti consentirà la costituzione in società delle forme europee di cooperative, associazioni e società mutue, che potranno così promuovere le proprie attività transnazionali senza perdere le proprie caratteristiche, ottenendo al contempo un trattamento più paritario nei confronti delle società a capitale azionario. Questi testi sono accompagnati da una proposta di direttiva sulla partecipazione dei dipendenti al processo decisionale dell'impresa per la quale lavorano.	2. <i>Entro il 31 dicembre 1997</i> la Commissione presenta la proposta. 3. Consiglio, PE.
<i>b) Direttiva sui ritardi di pagamento</i> I ritardi di pagamento rappresentano un ostacolo sempre più grave allo sviluppo delle imprese europee, in particolare delle PMI, e per il successo del mercato unico. Il fatto che la maggior parte degli Stati membri non sia intervenuta ad affrontare questo problema ha indotto la Commissione a concludere che sia necessario formulare proposte di requisiti minimi per combattere questo fenomeno in Europa, requisiti che dovrebbero essere incorporati nelle leggi nazionali a meno che si verifichino miglioramenti significativi entro la fine del 1997. Questi requisiti saranno basati sul pacchetto di misure delineato nella raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995 sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali, tra cui il diritto per legge ad un risarcimento in caso di ritardo nei pagamenti (come un diritto per legge a ricevere un interesse di mora), procedure di ricorso efficaci e poco	<i>Entro il luglio 1997</i> la Commissione pubblica un rapporto che conclude in merito alla necessità della direttiva. Secondo semestre del 1997, presentazione della proposta.